



Prot. 125/2008

Raccomandata A.R.

Al Responsabile della Direzione Provinciale  
INPS di NAPOLI  
Via Galileo Ferraris, 4  
80142 NAPOLI (NA)

Al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  
dell'INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 ROMA (RM)

RICHIESTE DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/90 e D.P.R. 12.4.2006 n. 184)

In nome e per conto di nostri iscritti titolari di “Assegno straordinario per il sostegno al reddito” cat. VOCRED, lamentiamo il mancato rilascio di documenti amministrativi oggetto di formali richieste inoltrate ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/90 e D.P.R. 12/4/2006 n. 184.

Il documento oggetto delle richieste è la “Domanda di Assegno Straordinario”, completa di tutti i suoi riquadri (ivi compresi il Quadro D ed il Quadro E) necessario ai richiedenti per tutelare i propri interessi in sede giudiziaria. Codesto Istituto ha risposto che allo stato non è in grado di fornire copia del documento richiesto in quanto è in corso un'indagine interna di natura ispettiva che ne impedisce la materiale disponibilità.

La motivazione dei mancati rilasci non è condivisibile in quanto la circostanza prospettata non preclude la possibilità di produrne una copia e consegnarla agli interessati. Evidentemente non è stata data la giusta interpretazione alla norma di legge che tutela l'interesse dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; addirittura, nel caso in esame, il comportamento ostativo dell'INPS potrebbe far scaturire veri e propri danni.

E' opportuno sottolineare che il D.P.R. 12.4.2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce:

- all'art. 6 (Procedimento di accesso formale) comma 4, *“il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente”*;
- all'art. 9 (Non accoglimento della richiesta) comma 1, *“Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.”*



Dal comportamento dell'INPS appare oltremodo evidente come il dettato della legge sia stato completamente ignorato:

- a) perché la motivazione del rifiuto non rientra nei casi previsti dalla norma;
- b) perché nel rifiutare l'accesso, se pur adducendo motivi di temporanea indisponibilità, non è stato indicato il termine massimo per il riscontro delle istanze così come previsto all'art. 9 comma 3 (*"L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata."*)

Sussisterebbero tutti gli estremi per agire in via giudiziaria e segnalare il comportamento dell'INPS di Napoli all'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vogliamo invece pensare che si sia trattato soltanto di un banale equivoco, di istanze forse non ben valutate nella loro forma, che nessuno abbia davvero intenzione di dar corso ad un nuovo quanto inutile contenzioso e che l'INPS provvederà a stretto giro di posta al rilascio della documentazione in sospenso.

Di tanto ci piacerebbe dare tempestiva informativa ai nostri iscritti, sia a coloro che hanno ricevuto quelle interlocutorie risposte, sia ai tanti che si apprestano ad inviare analoghe istanze.

Distinti saluti.

Napoli, 9 gennaio 2008

Il Presidente